

Roma, 2 Maggio 2016**FIS16119****SM****Oggetto: Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. Nota dell'Agenzia.**

Con la Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modifiche e le integrazioni apportate dal d.lgs 159/2015 (emanato in attuazione della Legge Delega di riforma fiscale), alla disciplina dei versamenti - in unica soluzione od in forma rateale - delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate.

- Comunicazioni degli esiti.

E' stata introdotta una dilazione più lunga, per i versamenti dovuti a seguito di comunicazione degli esiti dei controlli sulle dichiarazioni: il numero massimo di rate trimestrali - di pari importo - è aumentata da sei ad otto per le somme non superiori a 5.000 euro, mentre per importi maggiori è rimasto invariato il tetto massimo di 20 rate.

Restano immutati i termini di scadenza delle rate: la prima, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; le altre, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, in ragione del 3,5% annuo.

- Atti di adesione.

Per il versamento a seguito di accertamento con adesione, è stato innalzato da 12 a 16 il numero massimo delle rate, ma solo per importi superiori a 50.000 euro (per somme inferiori, il tetto resta immutato a 8). Dalla seconda rata in poi, la scadenza è stata fissata all'ultimo giorno di ciascun trimestre (la prima rata o il versamento unico va onorato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto). Gli interessi di rateazione decorrono dal momento in cui è dovuta la prima rata ovvero dal giorno successivo alla sua scadenza, quindi indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento che ha determinato il perfezionamento dell'adesione.

- Acquiescenza.

Al contribuente che non impugna l'avviso di accertamento o di liquidazione e che non fa istanza di adesione all'accertamento, è riconosciuta la riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate purché il pagamento avvenga entro il termine di scadenza per fare ricorso. A seguito delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. n. 159 del 2015, il beneficio spetta ora in relazione ad una serie di atti, tra i quali l'avviso di accertamento per imposte dirette ed Iva;

Il pagamento (in unica soluzione o come prima rata) delle somme dovute in caso di acquiescenza, deve essere effettuato "entro il termine per la proposizione del ricorso"; termine che, di norma, scade il sessantesimo giorno successivo a quello di notifica dell'atto, ma che può risultare più esteso nel caso di sospensione dei termini processuali in periodo feriale (dal 1° al 31 agosto di ogni anno).



- **Conciliazione giudiziale.**

La nuova disciplina della conciliazione giudiziale prevede che il versamento delle intere somme dovute o, in caso di pagamento rateale, della prima rata debba effettuarsi: entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, nella conciliazione fuori udienza; dalla data di redazione del processo verbale, in caso di conciliazione in udienza.

- **Inadempimenti.**

La nota dell'Agenzia ha illustrato le conseguenze legate al mancato pagamento delle somme dovute, distinguendo fra:

- inadempimenti lievi, che non precludono il perfezionamento della definizione né comportano la decadenza dalla rateazione;
- inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione;
- inadempimenti relativi agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione.

Il "lieve inadempimento" può riguardare la prima rata (o le somme dovute in unica soluzione) e le successive: nel primo caso, si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Per quanto riguarda l'entità del versamento, l'inadempimento è considerato lieve se c'è una differenza non superiore al 3% e, comunque, non eccedente i 10.000 euro. Nel versamento delle rate diverse dalla prima, si configura un inadempimento lieve quando il contribuente esegua il pagamento entro il termine di scadenza della rata successiva; riguardo all'entità del versamento, valgono le stesse regole applicate al "lieve inadempimento" della prima rata. Il tardivo o carente versamento delle somme dovute, anche se "lieve" in quanto effettuato nei limiti quantitativi e temporali previsti per legge, costituisce pur sempre una violazione sanzionabile; l'ufficio finanziario procede quindi all'iscrizione a ruolo delle sanzioni e degli interessi, commisurati ai giorni di ritardo o alle somme non corrisposte. Il contribuente potrà evitare la procedura di riscossione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

- **Termine unico per il recupero delle somme.**

Il D.Lgs. n. 159 del 2015, per armonizzare le norme in tema di rateazione dei debiti tributari, ha individuato un unico termine entro il quale si può procedere al recupero delle somme dovute a seguito di decadenza dal pagamento rateale o, comunque, in caso di pagamenti tardivi o carenti. In particolare, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano originario di rateazione (indipendentemente, quindi, dalla rata non pagata, pagata in ritardo o in misura parziale).

Il testo della nota dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti